

REGOLAMENTO

anno 2013 / numero 05

**INGRESSO NELL'AREA UNICA
DEI PAGAMENTI IN EURO
(SEPA)**

(Testo consolidato al 19/12/2013 - Aggiornamento I)

PARTE I

INTRODUZIONE E AMBITO APPLICATIVO

Titolo I

Introduzione e definizioni

Articolo 1 - Fonti legislative

1. I poteri regolamentari della Banca Centrale sulla gestione ed organizzazione del sistema dei pagamenti della Repubblica di San Marino, trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 37 e 38.

2. Il presente Regolamento rientra altresì nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 39.

Articolo 2 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

1. **“Addebito diretto”**: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
2. **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
3. **“Beneficiario”**: il soggetto o i soggetti titolari di un conto di pagamento destinatari di fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
4. **“BIC”**: un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);
5. **“Bollettino bancario”**: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore e utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
6. **“Bollettino di conto corrente postale”**: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario;
7. **“Bonifico”**: un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di

- pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore;
8. **“Conto di pagamento”**: conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
 9. **“Contratto quadro”**: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
 10. **“Data di regolamento”**: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
 11. **“Decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006, n. 76 e successive modifiche;
 12. **“IBAN”**: un numero identificativo internazionale di un conto bancario di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto bancario di pagamento internazionale in San Marino o nell'Unione Europea, e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO);
 13. **“Identificativo Unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
 14. **“Mandato”**: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
 15. **“MIF”**: commissione multilaterale oggetto di un accordo tra più di due prestatori di servizi di pagamento;
 16. **“Operazione di pagamento”**: l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferire fondi, tra conti di pagamento di cui almeno uno acceso nella Repubblica di San Marino, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
 17. **“Ordine di pagamento”**: istruzione impartita dal pagatore o dal beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento mediante la quale viene richiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
 18. **“Operazione R”**: un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
 19. **“Paese Sepa”**: Paese membro dell'Unione Europea o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro;
 20. **“Pagatore”**: il soggetto (o i soggetti titolari) di un conto di pagamento che impartisce un ordine di pagamento sul conto medesimo, ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che comunque impartisce un ordine di pagamento;

21. **“Prestatore di servizi di pagamento”** o anche **“psp”**: banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Ente Poste, e, se non agiscono in veste di autorità monetaria, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali;
22. **“Ricevuta Bancaria”**: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
23. **“RID a importo fisso”**: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto la cui quota cumulativa di mercato in San Marino, unitamente a quella dei rid finanziari, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
24. **“RID finanziario”**: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento la cui quota cumulativa di mercato in San Marino, unitamente a quella dei rid a importo fisso, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
25. **“Rimessa di denaro”**: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;
26. **“Schema di Pagamento”**: un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra prestatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
27. **“Settore Pubblico Allargato”**: i soggetti pubblici così come definiti dalla Legge 5 dicembre 2011, n. 188 e successive modifiche e integrazioni;
28. **“Sistema di Pagamento”**: sistema di trasferimento fondi regolato da disposizioni formali, standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
29. **“Sistema di pagamento al dettaglio”**: un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità;
30. **“Sistema di pagamento di importo rilevante”**: un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;
31. **“Sistema dei pagamenti nazionale”**: l'insieme degli strumenti di pagamento, delle infrastrutture, dei soggetti e delle norme che servono a trasferire la moneta da un operatore all'altro all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;
32. **“Standard ISO 20022 XML”**: uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi

XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione Europea per operazioni di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;

33. **“Strumenti di Pagamento”**: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
34. **“Utilizzatore”**: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

2. Nel prosieguo del testo l'utilizzo di termini oggetto di definizione è riportato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche.

Articolo 4 – Destinatari del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.

Articolo 5 - Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento mira ad armonizzare il SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE con le regole introdotte a livello europeo per la realizzazione del progetto dell'area unica dei pagamenti in euro (cd. SEPA), a sua volta finalizzato ad offrire all'interno dell'Unione Europea servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili, attraverso l'introduzione di comuni requisiti tecnici e commerciali dei BONIFICI e degli ADDEBITI DIRETTI in euro.

2. Ai fini di cui al precedente comma, il presente Regolamento introduce altresì la disciplina in materia di diritti ed obblighi delle parti in materia di servizi di pagamento, a recepimento dell'acquis comunitario di cui al Titolo IV della Direttiva 2007/64/CE.

3. Il presente Regolamento consta di n. 4 Parti e di n. 1 Allegato che ne forma parte integrante.

PARTE II

REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO

Titolo I

Ambito applicativo

Articolo 6 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente Parte si applica alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO denominate in euro nel caso in cui:

- a) entrambi i PSP siano situati nella Repubblica di San Marino;
- b) l'unico PSP interessato dall'operazione di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sia situato nella Repubblica di San Marino;
- c) un PSP sia situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un PAESE SEPA .

2. I bonifici per cassa, ossia quelle operazioni di BONIFICO in cui i fondi vengono forniti in contanti dal PAGATORE al PSP di cui si avvale, rientrano nell'ambito delle operazioni di BONIFICO di cui al comma precedente.

3. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, la presente Parte non si applica:

- a) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti e succursali;
- b) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante SISTEMI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE, ad esclusione delle operazioni di ADDEBITO DIRETTO per le quali il PAGATORE non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un SISTEMA DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE;
- c) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un BONIFICO o un ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
- d) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette OPERAZIONI DI PAGAMENTO non danno luogo a BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
- e) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO che trasferiscono moneta elettronica, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, salvo che dette operazioni non diano luogo a BONIFICI o ADDEBITI DIRETTI verso un CONTO DI PAGAMENTO e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN ;
- f) ai BOLLETTINI BANCARI;
- g) ai BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE;
- h) agli ordini di incasso di crediti basati su avvisi inviati al PAGATORE che può effettuare il pagamento presso un PSP mediante un'apposita procedura interbancaria (*c.d. MAV*);
- i) agli ordini di incasso basati su avvisi inviati al PAGATORE per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di incaricati della riscossione medesima mediante un'apposita procedura interbancaria (*c.d. RAV*);
- l) alle RICEVUTE BANCARIE (*c.d. Ri.Ba.*);
- m) alle RIMESSE DI DENARO.

4. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3, nel caso in cui gli SCHEMI DI PAGAMENTO siano basati su OPERAZIONI DI PAGAMENTO mediante BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO, ma presentino caratteristiche o

servizi opzionali aggiuntivi, il presente Regolamento si applica unicamente alle operazioni di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sottostanti.

Articolo 7 - Deroghe

1. Fino al 1° febbraio 2016, i RID FINANZIARI e RID A IMPORTO FISSO sono esclusi dall'applicazione degli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

2. Alle disposizioni o alle ricezioni di singoli BONIFICI o ADDEBITI DIRETTI trasmessi in forma raggruppata, fino al 1° febbraio 2016, non si applica, il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica specificati al punto 1 lett. b) dell'Allegato (STANDARD ISO 20022 XML). Il PSP soddisfa i requisiti di STANDARD ISO 20022 XML, se un UTILIZZATORE di servizi di pagamento richiede tale servizio.

Articolo 8 - Raggiungibilità

1. Ai sensi del presente Regolamento:

a) il PSP di un BENEFICIARIO che è raggiungibile per un BONIFICO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per i BONIFICI iniziati da un PAGATORE mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA;

b) il PSP di un PAGATORE che è raggiungibile per un ADDEBITO DIRETTO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per gli ADDEBITI DIRETTI iniziati da un BENEFICIARIO mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA.

2. Fatte salve le deroghe temporali di cui agli articoli 7 comma 1 e 11 commi 3 e 4, alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO nazionali devono essere applicati dai PSP i medesimi SCHEMI DI PAGAMENTO applicati per BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI transfrontalieri purché eseguiti all'interno di un PAESE SEPA.

Articolo 9 - Adeguamenti

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione a favore della propria clientela, da eseguirsi almeno entro il 15 gennaio 2014, i PSP, entro il 31 gennaio 2014, devono applicare alla medesima clientela le variazioni, ove necessario, in linea con le previsioni di cui al presente Regolamento, delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei BONIFICI e degli ADDEBITI DIRETTI.

2. Il BENEFICIARIO di un servizio di ADDEBITO DIRETTO nazionale, deve preventivamente informare il PAGATORE dell'intenzione di avvalersi, a decorrere dal 1° febbraio 2014, dell'ADDEBITO DIRETTO conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 15 gennaio 2014.

3. I PSP presso i quali sono conservati mandati relativi a servizi di ADDEBITO DIRETTO nazionali, forniscono ai BENEFICIARI degli ADDEBITI DIRETTI medesimi le informazioni relative ai suddetti MANDATI al fine di consentire ai BENEFICIARI di effettuare correttamente le operazioni di ADDEBITO DIRETTO conformi a quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 10 - Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1. I PSP che effettuano operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO devono:

- a) utilizzare, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati risultino situati;
- b) utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato, quando trasmettono OPERAZIONI DI PAGAMENTO a un altro PSP o attraverso un SISTEMA DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO;
- c) assicurare che gli UTILIZZATORI, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, utilizzino l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato e che gli altri PSP degli UTILIZZATORI siano situati nella Repubblica di San Marino o in altro PAESE SEPA;
- d) fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 2, assicurare che vengano utilizzati i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato (STANDARD ISO 20022 XML) qualora un UTILIZZATORE, disponga o riceva singoli BONIFICI o singoli ADDEBITI DIRETTI trasmessi non individualmente, bensì in forma aggregata.

2. Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato su richiesta specifica degli UTILIZZATORI.

3. I PSP devono inoltre effettuare i BONIFICI:

- a) garantendo che il proprio PAGATORE fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell'Allegato;
- b) garantendo la fornitura al PSP del BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera b), dell'Allegato;
- c) garantendo la fornitura o la messa a disposizione del proprio BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera d), dell'Allegato.

4. I PSP devono effettuare gli ADDEBITI DIRETTI in modo tale:

- a) che il PSP del BENEFICIARIO garantisca che il BENEFICIARIO stesso fornisca a sua volta i dati specificati al punto 3, lettera a), dell'Allegato con il primo ADDEBITO DIRETTO e con l'ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
- b) che il PAGATORE dia il consenso sia al BENEFICIARIO sia al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il BENEFICIARIO) affinché i MANDATI, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal BENEFICIARIO o da un terzo per conto del BENEFICIARIO e che il BENEFICIARIO sia informato di quest'obbligo dal PSP;
- c) che il PSP del BENEFICIARIO fornisca al PSP del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera b), dell'Allegato;

d) che il PSP del PAGATORE fornisca o metta a disposizione del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera c), dell'Allegato;

e) che al PAGATORE venga riconosciuto il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:

- limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso dell'ADDEBITO DIRETTO;

- qualora un MANDATO nell'ambito di uno SCHEMA DI PAGAMENTO non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerti, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il suo CONTO DI PAGAMENTO sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrispondano a quelli concordati nel MANDATO;

- blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE o blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO iniziato da uno o più BENEFICIARI determinati, o autorizzi unicamente gli ADDEBITI DIRETTI disposti da uno o più BENEFICIARI determinati.

5. Il PSP del PAGATORE informa quest'ultimo dei diritti di cui alla precedente lettera e).

6. Con la prima operazione di ADDEBITO DIRETTO o con un'operazione di ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di ADDEBITO DIRETTO, il BENEFICIARIO comunica le informazioni relative al MANDATO al suo PSP, che le trasmette al PSP del PAGATORE con ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO.

7. In aggiunta ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, quando viene richiesto un BONIFICO, il BENEFICIARIO che lo accetta comunica ai suoi PAGATORI l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato e, fino al 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.

8. Anteriormente alla prima operazione di ADDEBITO DIRETTO, un PAGATORE comunica l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato. Il BIC del PSP di un PAGATORE è comunicato dal PAGATORE fino al 1° febbraio 2014 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO nazionali e fino al 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO transfrontaliere, ma soltanto se necessario.

9. Qualora il contratto quadro tra il PAGATORE e il PSP del PAGATORE non contempli il diritto al rimborso, il PSP del PAGATORE verifica, fatto salvo il comma 4, lett. b), ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerta, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE sia addebitato, che l'importo dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrisponda all'importo e alla periodicità concordati nel MANDATO.

10. Dopo il 1° febbraio 2014 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO transfrontaliere, i PSP non richiedono agli UTILIZZATORI di indicare il BIC del PSP di un PAGATORE o del PSP di un BENEFICIARIO.

11. Il PSP del PAGATORE e il PSP del BENEFICIARIO non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un MANDATO per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un ADDEBITO DIRETTO.

Articolo 11 - Termini

1. Fatto salvo quanto precisato all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 7, entro il 1° febbraio 2014, i BONIFICI devono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 7, e ai punti 1 e 2 dell'Allegato.

2. Fatto salvo quanto precisato all'articolo 6 comma 3 e articolo 7, entro il 1° febbraio 2014, gli ADDEBITI DIRETTI devono essere eseguiti conformemente all'articolo 13 e ai requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 e ai punti 1 e 3 dell'Allegato.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, entro il 1° febbraio 2016, i BONIFICI nazionali devono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 7, e ai punti 1 e 2 dell'Allegato.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, entro il 1° febbraio 2016, gli ADDEBITI DIRETTI in favore del SETTORE PUBBLICO ALLARGATO devono essere eseguiti conformemente all'articolo 13 e ai requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 e ai punti 1 e 3 dell'Allegato.

Articolo 12 – Validità dei mandati e diritto al rimborso

1. I MANDATI inerenti gli ADDEBITI DIRETTI, conclusi anteriormente al 1° febbraio 2014, contenenti un'autorizzazione valida rilasciata al BENEFICIARIO per l'incasso di detti ADDEBITI DIRETTI, rimangono validi anche dopo la citata data del 1° febbraio 2014.

2. Il MANDATO di cui al precedente comma è considerato alla stregua del consenso prestato al PSP del PAGATORE a effettuare gli ADDEBITI DIRETTI periodici incassati dal BENEFICIARIO a norma del presente Regolamento.

3. I MANDATI di cui al presente articolo consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell'ambito dell'esistente MANDATO.

Articolo 13 - Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1. Fatto salvo il seguente comma 2, agli ADDEBITI DIRETTI non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.

2. Alle OPERAZIONI R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni di seguito elencate:

a) che l'accordo miri a un'attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all'UTILIZZATORE del medesimo, che ha causato l'OPERAZIONE R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e garantisca che essi non siano imputati automaticamente al PAGATORE e che al PSP sia vietato imputare agli UTILIZZATORI le commissioni applicabili a un determinato tipo di OPERAZIONE R che superino il costo a carico del PSP per dette operazioni;

b) che le commissioni siano basate rigorosamente sui costi;

c) che il livello delle commissioni non superi i costi effettivi del trattamento delle OPERAZIONI R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell'accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;

d) che l'applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisca al PSP di imporre ai rispettivi UTILIZZATORI commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni;

e) che non esista un'alternativa pratica ed economicamente percorribile all'accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle OPERAZIONI R a costi uguali o inferiori.

3. Ai fini del primo comma, solo le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle OPERAZIONI R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le OPERAZIONI R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell'importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell'accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.

4. I precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle previsioni di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 14 - Accessibilità del pagamento

1. Il PAGATORE che effettua un BONIFICO a un BENEFICIARIO titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica in quale Stato risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.

2. Il BENEFICIARIO che accetta un BONIFICO o riceve fondi mediante ADDEBITO DIRETTO da un PAGATORE titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica lo Stato nel quale risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.

PARTE III
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Titolo I
Ambito di applicazione

Articolo 15 - Ambito di applicazione

1. La presente Parte è applicabile ai Servizi di Pagamento, così come definiti alla lettera I) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, nel caso in cui:

- a) entrambi i PSP siano situati nella Repubblica di San Marino;
- b) l'unico PSP interessato dall'operazione sia situato nella Repubblica di San Marino;
- c) un PSP sia situato nella Repubblica di San Marino e l'altro nell'Unione Europea.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, la presente Parte non si applica a:

- a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal PAGATORE al BENEFICIARIO, senza alcuna intermediazione;
- b) OPERAZIONI DI PAGAMENTO dal PAGATORE al BENEFICIARIO effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto del PAGATORE o del BENEFICIARIO;
- c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
- d) OPERAZIONI DI PAGAMENTO consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
- e) servizi in cui il BENEFICIARIO fornisce contante al PAGATORE nel contesto di un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, a seguito di una richiesta esplicita del PAGATORE di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO attraverso un pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi;
- f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un CONTO DI PAGAMENTO;
- g) OPERAZIONI DI PAGAMENTO basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al PSP di mettere dei fondi a disposizione del BENEFICIARIO: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
- h) OPERAZIONI DI PAGAMENTO realizzate all'interno di un SISTEMA DI PAGAMENTO o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e PSP;
- i) OPERAZIONI DI PAGAMENTO collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera b), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
- l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di

protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;

m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;

n) OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'UTILIZZATORE e il fornitore dei beni e servizi;

o) OPERAZIONI DI PAGAMENTO realizzate tra PSP, relativi agenti o succursali per proprio conto;

p) OPERAZIONI DI PAGAMENTO tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un PSP diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

q) servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del CONTRATTO QUADRO con il cliente che preleva denaro da un CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che detti PSP non gestiscano altri Servizi di Pagamento di cui all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

Titolo II

Spese e deroghe

Articolo 16 - Spese applicabili

1. Il PSP non può addebitare all'UTILIZZATORE le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi della presente Parte, salvo quanto previsto negli articoli 29, commi 2, 3 e 4, 30, comma 5, e 37, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'UTILIZZATORE e il PSP in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.

2. Nei casi in cui un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non comporti conversioni valutarie, il PAGATORE e il BENEFICIARIO sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo PSP.

3. Il PSP non impedisce al BENEFICIARIO di imporre una spesa o di proporre una riduzione al PAGATORE per l'utilizzo di un determinato STRUMENTO DI PAGAMENTO.

Articolo 17 - Deroghe per Strumenti di Pagamento a basso valore

1. Nel caso di STRUMENTI DI PAGAMENTO che, conformemente al loro CONTRATTO QUADRO, consentono esclusivamente singole OPERAZIONI DI PAGAMENTO di importo non superiore a euro 30 euro o che presentano un

limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del CONTRATTO QUADRO possono convenire che:

- a)* gli articoli 20, comma 1, lettera b), 21, comma 1, lettere c) e d), e 25, commi 1 e 2, non si applicano se lo STRUMENTO DI PAGAMENTO non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
- b)* gli articoli 23, 24 e 25, commi 3 e 4, non si applicano se lo STRUMENTO DI PAGAMENTO è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello stesso, il PSP non è in grado di dimostrare che l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è stata autorizzata;
- c)* il PSP, in deroga all'articolo 29, comma 1, non è tenuto ad informare l'UTILIZZATORE del rifiuto di un ORDINE DI PAGAMENTO quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;
- d)* il PAGATORE, in deroga all'articolo 30, non può revocare l'ORDINE DI PAGAMENTO dopo averlo trasmesso al BENEFICIARIO o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
- e)* si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 33 e 34.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i PSP del PAGATORE e del BENEFICIARIO sono insediati in San Marino.

Titolo III

Autorizzazioni per le operazioni di pagamento

Articolo 18 - Consenso e revoca del consenso

1. In assenza del consenso, un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non può considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO o una serie di OPERAZIONI DI PAGAMENTO è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel CONTRATTO QUADRO o nel contratto relativo a singole OPERAZIONI DI PAGAMENTO.
3. L'autorizzazione può essere data prima o, ove concordato tra il PAGATORE e il proprio PSP, dopo l'esecuzione di un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.
4. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel CONTRATTO QUADRO o nel contratto relativo a singole OPERAZIONI DI PAGAMENTO, purché prima che l'ORDINE DI PAGAMENTO diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 30. Le OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più OPERAZIONI DI PAGAMENTO non possono essere considerate autorizzate.

Articolo 19 - Limiti dell'utilizzo di Strumenti di Pagamento

1. Il PSP e il relativo PAGATORE, al fine di limitare perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO, qualora lo stesso venga utilizzato per prestare il consenso all'esecuzione

dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, possono concordare determinati limiti di spesa per l'utilizzo di detto STRUMENTO DI PAGAMENTO.

2. Il PSP può, qualora il CONTRATTO QUADRO dello STRUMENTO DI PAGAMENTO lo preveda, bloccare l'utilizzo dello STRUMENTO DI PAGAMENTO al ricorrere di uno dei seguenti motivi:

- a) per i casi legati alla sicurezza dello STRUMENTO DI PAGAMENTO;
- b) in caso di sospetto utilizzo non autorizzato o fraudolento dello STRUMENTO DI PAGAMENTO;
- c) nel caso in cui lo STRUMENTO DI PAGAMENTO sia dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il PAGATORE non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il PSP, secondo modalità convenute, informa il PAGATORE del blocco dello STRUMENTO DI PAGAMENTO dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello STRUMENTO DI PAGAMENTO o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo il caso in cui tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.

4. Al venire meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello STRUMENTO DI PAGAMENTO, il PSP provvede a riattivare lo strumento o a emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Articolo 20 - Obblighi a carico dell'Utilizzatore di Servizi di Pagamento in relazione agli Strumenti di Pagamento

1. L'UTILIZZATORE autorizzato ad avvalersi di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO deve:

- a) utilizzare lo STRUMENTO DI PAGAMENTO conformemente alle condizioni previste nel CONTRATTO QUADRO che ne disciplinano l'emissione e l'uso;
- b) comunicare senza indugio al PSP o al soggetto specificato da quest'ultimo, nel rispetto delle condizioni di cui al CONTRATTO QUADRO, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello STRUMENTO DI PAGAMENTO o un uso non autorizzato.

2. Ai fini del comma precedente, lettera a), non appena riceva uno STRUMENTO DI PAGAMENTO, L'UTILIZZATORE deve adottare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

Articolo 21 - Obblighi a carico del Prestatore di Servizi di Pagamento in relazione agli Strumenti di Pagamento

1. Il PSP che emette uno STRUMENTO DI PAGAMENTO ha l'obbligo di:

- a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO non siano accessibili a soggetti diversi dall'UTILIZZATORE legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 20;

b) astenersi dall'inviare lo STRUMENTO DI PAGAMENTO non specificamente richiesto, salvo che lo STRUMENTO DI PAGAMENTO già consegnato all'UTILIZZATORE debba essere sostituito;

c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'UTILIZZATORE possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 19, comma 4, di chiedere la riattivazione dello STRUMENTO DI PAGAMENTO o l'emissione di uno nuovo nel caso in cui il PSP non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'UTILIZZATORE, il PSP gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;

d) impedire qualsiasi utilizzo dello STRUMENTO DI PAGAMENTO successivo alla comunicazione dell'UTILIZZATORE di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).

2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico del PSP.

Articolo 22 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. L'UTILIZZATORE, venuto a conoscenza di un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 38, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio PSP secondo i termini e le modalità previste nel CONTRATTO QUADRO. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del PAGATORE, o di accredito, nel caso del BENEFICIARIO.

2. Il termine di 13 mesi non opera se il PSP ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i rapporti intercorrenti fra intermediario e clientela.

3. Un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'UTILIZZATORE al proprio PSP.

Articolo 23 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Qualora l'UTILIZZATORE neghi di aver autorizzato un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del PSP provare che l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

2. Quando l'UTILIZZATORE neghi di aver autorizzato un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO eseguita, l'utilizzo di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO registrato dal PSP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'UTILIZZATORE medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 20.

Articolo 24 - Responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'articolo 22, nel caso in cui un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non sia stata autorizzata, il PSP rimborsa immediatamente al PAGATORE l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un CONTO DI PAGAMENTO, il PSP riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il PSP può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all'UTILIZZATORE.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per il PSP di dimostrare anche in un momento successivo che l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO era stata autorizzata. In tal caso, il PSP ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'UTILIZZATORE la restituzione dell'importo rimborsato.
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in conformità alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'UTILIZZATORE e il PSP.

Articolo 25 - Responsabilità del Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti di Pagamento

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'UTILIZZATORE non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno STRUMENTO DI PAGAMENTO smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'UTILIZZATORE non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello STRUMENTO DI PAGAMENTO smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il PSP non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
3. Salvo il caso in cui l'UTILIZZATORE abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello STRUMENTO DI PAGAMENTO, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), l'UTILIZZATORE medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello STRUMENTO DI PAGAMENTO conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 20 con dolo o colpa grave, l'UTILIZZATORE sopporta tutte le perdite derivanti da OPERAZIONI DI PAGAMENTO non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

Articolo 26 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Nel caso in cui un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO autorizzata disposta su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite sia già stata eseguita, il PAGATORE ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) che al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
 - b) che l'importo dell'operazione superi quello che il PAGATORE avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo CONTRATTO QUADRO e le circostanze del caso.
- Ai fini di cui al presente comma, il PAGATORE è tenuto, su richieste del PSP, a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO eseguita. Nel caso di ADDEBITI DIRETTI il PAGATORE e il PSP possono convenire nel CONTRATTO QUADRO che il PAGATORE abbia diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1 lettera b), il PAGATORE non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il PSP. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO che rientra nel CONTRATTO QUADRO, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.

4. Il contratto tra il PAGATORE e il PSP può escludere il diritto al rimborso del PAGATORE se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) che il PAGATORE abbia dato l'autorizzazione direttamente al proprio PSP;
- b) che, ove possibile, le informazioni sulla futura OPERAZIONE DI PAGAMENTO, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del PAGATORE è stata data prima dell'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, siano state fornite o messe a disposizione del PAGATORE dal PSP o dal BENEFICIARIO almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel CONTRATTO QUADRO.

Articolo 27 - Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il PAGATORE può chiedere il rimborso di cui all'articolo 26 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2. Il PSP rimborsa l'intero importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta.

3. Il diritto del PSP di rifiutare il rimborso non può essere esercitato, nel caso di ADDEBITI DIRETTI, quando il PAGATORE e il PSP hanno convenuto nel CONTRATTO QUADRO che il PAGATORE abbia diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 26, comma 1.

Titolo IV

Esecuzione degli ordini di pagamento

Capo I

Ordini di pagamento e importi trasferiti

Articolo 28 - Ricezione degli ordini di pagamento

1. Il momento della ricezione di un ORDINE DI PAGAMENTO è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal PAGATORE o indirettamente dal BENEFICIARIO o per il suo tramite, è ricevuto dal PSP di cui si avvale il PAGATORE. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il PSP di cui si avvale il PAGATORE, l'ORDINE DI PAGAMENTO si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il PSP può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ORDINE DI PAGAMENTO, oltre il quale gli ORDINI DI PAGAMENTO ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se l'UTILIZZATORE e il PSP di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ORDINE DI PAGAMENTO sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il PAGATORE ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il PSP, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Articolo 29 - Rifiuto degli ordini di pagamento

1. Quando tutte le condizioni previste dal CONTRATTO QUADRO sono soddisfatte, il PSP del PAGATORE non può rifiutare di eseguire un ORDINE DI PAGAMENTO autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal PAGATORE o dal BENEFICIARIO o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia in contrasto con altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.

2. Qualora il PSP rifiuti di eseguire un ORDINE DI PAGAMENTO, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'UTILIZZATORE che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'UTILIZZATORE, salvo che la comunicazione sia contraria ad altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.

3. Il PSP effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'UTILIZZATORE, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO di cui all'articolo 33.

4. Ove il rifiuto di un ORDINE DI PAGAMENTO sia obiettivamente giustificato, il PSP può addebitare le spese della comunicazione all'UTILIZZATORE, ove ciò sia stato concordato tra le parti.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 33 e 38, un ORDINE DI PAGAMENTO di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Articolo 30 - Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal PSP del PAGATORE, l'ORDINE DI PAGAMENTO non può essere revocato dall'UTILIZZATORE.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, se l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è disposta su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite, il PAGATORE non può revocare l'ORDINE DI PAGAMENTO dopo averlo trasmesso al BENEFICIARIO o avergli dato il consenso ad eseguire l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.

3. Nel caso di ADDEBITO DIRETTO e fatti salvi i diritti di rimborso, il PAGATORE può revocare l'ORDINE DI PAGAMENTO non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il PSP del PAGATORE dà tempestiva comunicazione della revoca al PSP del BENEFICIARIO, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

4. Nel caso di cui all'articolo 28, comma 2, l'UTILIZZATORE può revocare un ORDINE DI PAGAMENTO non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ORDINE DI PAGAMENTO può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'UTILIZZATORE e del suo PSP. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ORDINE DI PAGAMENTO è necessario anche il consenso del BENEFICIARIO. Il PSP può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel CONTRATTO QUADRO.

6. In ogni caso, la revoca di un ORDINE DI PAGAMENTO ha effetto solo nel rapporto tra il PSP e l'UTILIZZATORE del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle OPERAZIONI DI PAGAMENTO nei SISTEMI DI PAGAMENTO.

7. Nell'ambito di un controversia tra il PAGATORE e il BENEFICIARIO, l'irrevocabilità di un ORDINE DI PAGAMENTO non pregiudica il diritto riconosciuto al PAGATORE al rimborso dell'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO eseguita.

8. Nell'ambito di un contratto, il consenso ad eseguire un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'UTILIZZATORE e il PSP nel contratto medesimo.

Articolo 31 - Importi trasferiti e importi ricevuti

1. I PSP che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.

2. In deroga al comma 1, il BENEFICIARIO e il PSP di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al BENEFICIARIO. In tale caso, nelle informazioni rese al BENEFICIARIO la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal PSP del BENEFICIARIO ai sensi del comma 2, il PSP del PAGATORE garantisce che il BENEFICIARIO riceva la totalità dell'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO disposta dal PAGATORE. Quando l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è disposta su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite, il PSP di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal BENEFICIARIO.

Capo II

Tempi di esecuzione e data valuta

Articolo 32 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica:

- a) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO in euro;
- b) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO transfrontaliere, eseguite con un PSP situato nella Repubblica di San Marino, che comportino inoltre un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale del PSP appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea non rientrante nell'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro.

2. Il presente Capo è applicabile anche ad altre OPERAZIONI DI PAGAMENTO, a meno che non sia diversamente convenuto dall'UTILIZZATORE e dal PSP. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 36, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 33, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO.

Articolo 33 - Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1. Il PSP del PAGATORE assicura che dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del PSP del BENEFICIARIO entro la fine della giornata operativa successiva.

2. Il PSP del BENEFICIARIO applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO sul conto del BENEFICIARIO in conformità con quanto previsto dall'articolo 36.

3. Quando l'ORDINE DI PAGAMENTO è disposto su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite, il PSP di cui egli si avvale trasmette l'ordine al PSP del PAGATORE entro i limiti di tempo convenuti tra il BENEFICIARIO e il

proprio PSP. Nel caso degli ADDEBITI DIRETTI, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.

Articolo 34 - Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

1. Se il BENEFICIARIO non dispone di un CONTO DI PAGAMENTO presso il PSP che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del BENEFICIARIO entro il termine specificato ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 35 - Depositi versati in un conto di pagamento

1. Quando un UTILIZZATORE versa contante su un CONTO DI PAGAMENTO nella valuta in cui il conto è denominato, il PSP applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione.

Articolo 36 - Data valuta e disponibilità dei fondi

1. La data valuta dell'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO viene accreditato sul conto del PSP del BENEFICIARIO.

2. Il PSP del BENEFICIARIO assicura che l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO sia a disposizione del BENEFICIARIO non appena tale importo è accreditato sul conto del PSP medesimo.

3. La data valuta dell'addebito sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è addebitato sul medesimo CONTO DI PAGAMENTO.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di OPERAZIONI DI PAGAMENTO non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Capo III
Responsabilità

Articolo 37 - Identificativo unico inesatto

1. Se un ORDINE DI PAGAMENTO è eseguito conformemente all'IDENTIFICATIVO UNICO, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il BENEFICIARIO e/o il conto indicato dall'IDENTIFICATIVO UNICO.

2. Se l'IDENTIFICATIVO UNICO fornito dall'UTILIZZATORE è inesatto, il PSP non è responsabile, ai sensi dell'articolo 38, della mancata o inesatta esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO. Il PSP del PAGATORE compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO. Ove previsto nel contratto, il PSP addebita all'UTILIZZATORE le spese sostenute per il recupero dei fondi.

3. Il PSP è responsabile solo dell'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO in conformità con l'IDENTIFICATIVO UNICO fornito dall'UTILIZZATORE anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo PSP informazioni ulteriori rispetto all'IDENTIFICATIVO UNICO.

Articolo 38 - Mancata o inesatta esecuzione

1. Quando l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è disposta dal PAGATORE, fatti salvi gli articoli 22, 37, commi 2 e 3, e 41, il PSP del PAGATORE è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ORDINE DI PAGAMENTO ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al PAGATORE ed eventualmente al PSP del BENEFICIARIO che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 33, comma 1. In tale caso, il PSP del BENEFICIARIO è responsabile nei confronti del BENEFICIARIO della corretta esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.

2. Quando il PSP del PAGATORE è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al PAGATORE l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un CONTO DI PAGAMENTO, ne ripristina la situazione come se l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

3. Nei casi di cui al comma 2 il PAGATORE può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 22 e la responsabilità di cui al comma 8.

4. Qualora il PSP del BENEFICIARIO sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO a disposizione del BENEFICIARIO o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del BENEFICIARIO medesimo.

5. Fatti salvi gli articoli 22, 37, commi 2 e 3, e 41, quando l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è disposta su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite, il PSP del beneficiario:

- a) è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ORDINE DI PAGAMENTO al PSP del PAGATORE conformemente all'articolo 33, comma 3;
- b) trasmette senza indugio l'ORDINE DI PAGAMENTO in questione al PSP del PAGATORE;
- c) è responsabile nei confronti del BENEFICIARIO del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36.

6. Nel caso in cui il PSP del BENEFICIARIO non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del comma 5, il PSP del PAGATORE è responsabile nei confronti del PAGATORE ed è tenuto a rimborsare al PAGATORE senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un CONTO DI PAGAMENTO, il PSP riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i PSP si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi UTILIZZATORI, per rintracciare l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO e li informano del risultato.

8. I PSP sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.

Articolo 39 - Risarcimenti dei danni ulteriori

1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformità alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l'UTILIZZATORE e il PSP.

Articolo 40 - Diritto di regresso

1. Qualora la responsabilità di un PSP sia attribuibile ad un altro PSP coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo PSP in caso di perdite o di importi versati all'UTILIZZATORE.

2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra PSP e alla disciplina ad essi applicabile.

Articolo 41 - Esclusione di responsabilità

1. Le responsabilità di cui agli articoli da 18 a 40 non si applicano in occasione di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il PSP abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Capo IV

Protezione dei dati

Articolo 42 - Protezione dei dati

1. I PSP e i gestori di SISTEMI DI PAGAMENTO possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità con l'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

PARTE IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Quesiti

1. I PSP possono presentare quesiti a BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sui contenuti del presente Regolamento.

2. Il quesito deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) mittente: PSP aventi sede nella Repubblica di San Marino o succursale sammarinese di PSP estero;
- b) destinatario: Dipartimento Sistema dei Pagamenti;
- c) forma: lettera o messaggio di posta elettronica firmati dal capo della struttura esecutiva o da figura a questo vicaria per ruolo ricoperto (Vice Direttore Generale) o, per espressa delega ricevuta, previamente comunicata a BANCA CENTRALE, da un massimo di 3 dipendenti delegabili da ciascun PSP.

Articolo 44 - Sanzioni

- 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi del DECRETO SANZIONI.

Articolo 45 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 agosto 2013.

ALLEGATO 1
REQUISITI TECNICI

1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10, alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti tecnici:

- a) l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e c), deve essere l'IBAN;
- b) lo standard per i formati di messaggistica di cui all'articolo 10 comma 1, lettere b) e d) deve essere lo STANDARD ISO 20022 XML;
- c) il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. Gli SCHEMI DI PAGAMENTO possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;
- d) le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente Allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;
- e) una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le OPERAZIONI DI PAGAMENTO devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da UTILIZZATORE a UTILIZZATORE), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO, se possibile;
- f) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non devono fissare soglie minime per l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO relativa a BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI, ma non devono prevedere l'effettuazione di OPERAZIONI DI PAGAMENTO a importo zero;
- g) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non sono obbligati a effettuare BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI di importo superiore a 999 999 999,99 euro.

2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di BONIFICO si applicano i seguenti requisiti:

a) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), sono i seguenti:

1. il nome del pagatore e/o l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
2. l'importo del BONIFICO;
3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
4. se disponibile, il nome del BENEFICIARIO;
5. eventuali informazioni sul trasferimento;

b) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), sono i seguenti:

1. il nome del PAGATORE;
2. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
3. l'importo del BONIFICO;
4. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
5. eventuali informazioni sul trasferimento;

6. eventuali codici identificativi del BENEFICIARIO;
7. il nome della eventuale parte di riferimento del BENEFICIARIO;
8. l'eventuale causale del BONIFICO;
9. l'eventuale tipologia di causale del BONIFICO;

c) in aggiunta, il PSP del PAGATORE comunica i seguenti elementi di dati al PSP del BENEFICIARIO:

1. il bic del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
2. il bic del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
3. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
4. la DATA DI REGOLAMENTO del BONIFICO;
5. il numero di riferimento del messaggio del BONIFICO del PSP del PAGATORE;

d) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), sono i seguenti:

1. il nome del PAGATORE;
2. l'importo del BONIFICO;
3. eventuali informazioni sul trasferimento.

3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti:

a) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), sono i seguenti:

1. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
2. il nome del BENEFICIARIO;
3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'incasso;
4. se disponibile, il nome del PAGATORE;
5. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'incasso;
6. il riferimento unico del MANDATO;
7. qualora il MANDATO del PAGATORE sia conferito dopo il 31 marzo 2012, la data in cui è stato firmato;
8. l'importo dell'incasso;
9. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
10. l'identificativo del BENEFICIARIO;
11. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
12. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;
13. l'eventuale causale dell'incasso;
14. l'eventuale tipologia di causale dell'incasso;

b) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), sono i seguenti:

1. il bic del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);

2. il bic del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
 3. il nome della parte di riferimento del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 4. il codice identificativo della parte di riferimento del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 5. il nome della parte di riferimento del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 6. il codice identificativo della parte di riferimento del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 7. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
 8. la DATA DI REGOLAMENTO dell'incasso;
 9. il riferimento per l'incasso del PSP del BENEFICIARIO;
 10. il tipo di MANDATO;
 11. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
 12. il nome del BENEFICIARIO;
 13. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'incasso;
 14. se disponibile, il nome del PAGATORE;
 15. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'incasso;
 16. il riferimento unico del MANDATO;
 17. la data in cui è stato firmato il MANDATO, qualora il MANDATO sia conferito dal pagatore dopo il 31 marzo 2012;
 18. l'importo dell'incasso;
 19. il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il mandato è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
 20. l'identificativo del BENEFICIARIO;
 21. l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
 22. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;
- c) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), sono i seguenti:
1. il riferimento unico del MANDATO;
 2. l'identificativo del BENEFICIARIO;
 3. il nome del BENEFICIARIO;
 4. l'importo dell'incasso;
 5. eventuali informazioni sul trasferimento;
 6. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO.